

10/21 PRES.



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

Il Presidente

rilevato:

che l'andamento della curva dei contagi in Italia dimostra una persistente ed ingravescente propagazione del virus, anche in ragione della maggiore diffusività delle varianti, tanto che il Consiglio dei Ministri con delibera adottata nella seduta del 13/1/21 ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 30/4/21;

che dal 15 marzo 2021 la Puglia è considerata zona rossa in ragione dell'elevato numero dei contagi, con tutte le conseguenti ripercussioni anche sul sistema sanitario;

che questo Presidente riveste la qualità di datore di lavoro secondo il D.lgvo 81/2008 cui è riferibile il dovere di adottare misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori;

che è dovere del Capo dell'Ufficio assicurare criteri organizzativi in conformità delle prescrizioni sanitarie attualmente in vigore a garanzia della sicurezza dello svolgimento dell'attività giurisdizionale ed amministrativa all'interno di questo Palazzo di Giustizia;

visto il decreto n. 32 del 23/3/21 a firma congiunta del Presidente della corte di Appello di Lecce e del Procuratore Generale presso predetta Corte;

visto il rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità) Covid-19 n. 4/21 ed in particolare il paragrafo n. 1 intitolato "Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche" nel quale, pur richiamandosi alle già note misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull'uso dei DPI e sull'igiene delle mani, in considerazione della maggiore carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infettate dalle nuove varianti, ha raccomandato una applicazione estremamente attenta e rigorosa di queste misure e, quanto al distanziamento fisico si consiglia di portarlo a due metri "*laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria*";

dispone

la prosecuzione di tutte le misure organizzative volte alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 contenute nei provvedimenti del 19/10/20 (relativo alla disciplina degli accessi al Palazzo di Giustizia ed ai servizi erogati) e del 3/12 /20 (relativo all'utilizzo delle aule di udienza da parte dei giudici togati ed onorari) che, allegate al presente provvedimento ne fanno parte integrante.

A tal fine manda al Direttore di Cancelleria e al Funzionario dell'area civile di prestare particolare attenzione alla corretta organizzazione del servizio di accoglienza ed orientamento del pubblico ed in particolare, quanto agli accessi alle cancellerie civili e penali site al primo piano, di dare indicazioni al personale addetto per il puntuale rispetto degli orari e del numero massimo (6) di



contemporanea presenza di utenti nel corridoio e per l'annotazione su apposito registro degli accessi ed orario al fine di monitorarne l'entità e per l'eventuale tracciamento dei contatti a rischio.

Raccomanda a tutto il personale di magistratura, togata ed onoraria, ed amministrativo, oltre che all'utenza qualificata di questo Tribunale, di attenersi alla più stretta osservanza delle predette disposizioni nell'interesse di tutti.

Si raccomanda altresì, ai giudici - ove imposto o consentito dalla normativa e possibile in concreto - di fare ricorso alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto sia nel settore civile che penale, orientando in tale direzione anche il giudice onorario delegato all'istruttoria.

Si sospendono allo stato gli ascolti in presenza dei minori stranieri non accompagnati, e pertanto i giudici procederanno all'istruzione dei procedimenti ex art. 19 d. lgvo 286/98 con richiesta di relazione da parte della comunità ospitante sulla situazione psico-fisica e sulle aspirazioni del minore oltre che sul progetto elaborato per lo stesso ovvero, ove possibile, con ascolto da remoto anche delegato ai GG.OO.

Il giuramento dei tutori sarà effettuato mediante restituzione da parte degli stessi di una dichiarazione giurata conformemente a modulistica che sarà condivisa separatamente.

Visto il proprio provvedimento del 19/10/20 relativo al regolamento di utilizzo dell'aula di ascolto protetto;

rilevato che l'attuale situazione epidemiologica e le raccomandazioni contenute nel rapporto ISS (Istituto Superiore di Sanità) Covid-19 n. 4/21 non permettono l'utilizzo in sicurezza della predetta aula in ragione dell'angustia della stessa e del numero non facilmente contenibile delle persone che hanno diritto a presenziare;

sospende allo stato e per tutta la durata del periodo di emergenza l'utilizzo della predetta aula da parte di soggetti estranei a questo Tribunale, salve le richieste di utilizzo già autorizzate per le quali si raccomanda l'osservanza di quanto disposto nel richiamato regolamento che tuttavia si modifica quanto al numero di persone contemporaneamente presenti all'interno della stanza che non potrà superare il numero di cinque.

Le presenti disposizioni rimarrano in vigore per tutto il periodo di emergenza sanitaria.

Lecce 25/3/21

Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rabboni

